

## Comunicato del 5 Settembre 2018

### NOVITA' TAX FREE SHOPPING

Come anticipato nella Newsletter del 6 febbraio 2018, a partire dal giorno **1 settembre 2018**, le fatture aventi per oggetto le cessioni di beni a soggetti non titolari di partita IVA residenti in territori fuori dalla Ue, per le quali è prevista la non imponibilità IVA se l'ammontare complessivo della vendita è superiore ad Euro 154,94 dovranno essere trasferite in modalità telematica all'Agenzia delle Dogane con OTELLO versione 2.0.

#### **Modalità di applicazione**

Per le cessioni effettuare dal giorno **1 settembre 2018** il cedente dovrà emettere fattura al cliente residente in territori fuori della Ue in modalità elettronica, come disposto dal c. 1, art. 4-bis, D.L. 193/2016, modificato dal c. 1088, art. 1, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Si fa presente che l'obbligo di emissione di fattura elettronica sussiste qualora congiuntamente vengano rispettati i seguenti requisiti:

- ✚ l'acquirente sia una persona fisica "privata"
- ✚ l'operazione abbia per oggetto beni destinati all'uso personale o familiare dell'acquirente per un importo complessivo, compresa Iva, superiore ad Euro 154,94.

Alle condizioni indicate a carico del cedente, si aggiungono quelle a carico del cliente e precisamente:

- Ø il trasporto dei beni a propria cura entro il terzo mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione;
- Ø la restituzione della fattura emessa al venditore vistata dall'ufficio doganale di uscita entro il quarto mese da quello di esecuzione dell'operazione.

La fattura elettronica dovrà rispettare le regole delle fatture cartacee, ovvero dovranno essere riportati i dati richiesti dall'art. 21 del decreto Iva, avendo cura di annotare sulla fattura stessa gli estremi del passaporto del cliente.

Il cedente **può non applicare l'IVA sulla vendita** (ai sensi del c. 1, art. 38-quater, D.P.R. 633/1972) ma, qualora non vengano rispettati gli obblighi posti a carico del cessionario, il primo dovrà emettere una nota di variazione in aumento per il solo tributo IVA entro 30 giorni dal termine di 4 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione, pena l'applicazione di una sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, **dal 50 al 100%** del tributo omesso.

Alternativamente sarà possibile applicare l'Iva alla cessione e procedere con il rimborso al cessionario solamente dopo aver ricevuto la fattura vistata dalla dogana.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER